

BARSOTTI, Vittoria, FIORITA, Nicola, *Separatismo e laicità. Testo e materiali per un confronto tra Stati Uniti e Italia in tema di rapporti statolchiese*, Giappichelli, Torino, 2008, 141 pp.

Davanti alla *Grand Chambre* della Corte europea dei diritti dell'uomo, nell'udienza di riesame della causa *Lautsi v. Italia* del 30 giugno 2010, Joseph H.H. Weiler, rappresentando i governi di diversi Paesi intervenuti come terzi nel giudizio, ha sostenuto che la precedente decisione adottata dalla stessa Corte il 3 novembre 2009 avrebbe inteso operare una sorta di «americanizzazione dell'Europa». In base alla pronuncia sottoposta al riesame della *Grand Chambre*, l'esposizione obbligatoria del crocifisso nelle aule scolastiche, prevista dalla normativa vigente in Italia, violerebbe sia il diritto dei genitori d'istruire i figli secondo le loro convinzioni sia la libertà di religione e di coscienza di questi ultimi.

Per Weiler la decisione dei giudici di Strasburgo, enunciando una regola generale per tutti e affermando una «rigida separazione, in stile americano, tra Chiesa e Stato», sarebbe andata oltre la garanzia del pluralismo assicurata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, estendendo al contesto europeo principi propri della tradizione americana. Diversi Paesi del Vecchio Continente offrirebbero, invece, esempi concreti di come i principi della tolleranza e del pluralismo possano essere rispettati anche senza adottare il modello della *laïcité* francese (che, in questo modo, viene accostato –senza alcuna, pur doverosa, distinzione– al modello americano).

Le obiezioni di Weiler toccano temi estremamente complessi e di preoccupante attualità, come la definizione dello statuto giuridico del principio di laicità, i rapporti tra quest'ultimo e i principi della tolleranza e del pluralismo e, in definitiva, il legame tra laicità e democrazia.

In buona sostanza, è possibile pensare oggi una democrazia non laica? Si può davvero, come sembra sostenere Weiler, assicurare una tutela piena al pluralismo, alla libertà di coscienza, di espressione del pensiero e di religione all'interno di un ordinamento che, di fatto, non riconosca il principio di laicità? Oppure la laicità è un attributo indefettibile dello stesso principio democratico? E qualora si sposi quest'ultima opinione, è rinvenibile, nella grande varietà di accezioni del termine "laicità", un comune, pur minimo, contenuto semantico che consenta di definire uno statuto essenziale del principio riscontrabile in tutti gli ordinamenti democratici contemporanei?

Lo studio dell'esperienza statunitense offre, al riguardo, preziosi spunti di riflessione, dal momento che, com'è noto, quello americano è ormai un modello di riferimento universale e forse il divario tra il separatismo statunitense e la laicità europea (o, meglio, le concezioni della laicità correnti nei paesi europei e tradotte in concrete forme istituzionali) non è poi così marcato come le osservazioni di Weiler lascerebbero intendere. Per chi volesse avviare un simile studio, il volume di Vittoria Barsotti e Nicola Fiorita fornisce un valido contributo alla conoscenza dei più significativi orientamenti della giurisprudenza americana sulle clausole del primo articolo del *Bill of Rights*, offrendo, nel contempo, un'interessante comparazione dei problemi giuridici inerenti al fenomeno religioso e delle soluzioni adottate, negli Stati Uniti e in Italia, sul piano istituzionale e in ambito giurisprudenziale.

Dall'analisi, sviluppata combinando in modo originale gli strumenti del comparatista con quelli dell'ecclesiasticista, emergono certamente significative differenze in merito agli orientamenti politico-culturali e agli indirizzi giurisprudenziali riscontrabi-

li nei due Paesi, ma anche elementi di analogia tali da legittimare proposte di estensione al contesto italiano di soluzioni adottate dalla Corte Suprema statunitense.

La principale analogia tra i sistemi deriva ovviamente dall'omogeneità delle forme di Stato e dalla circostanza che, come ben evidenziano gli Autori in premessa, «pur con tutte le differenze che connotano l'agire delle corti nei due ordinamenti, la ricerca di un punto d'incontro praticabile tra valori in astratto indipendenti ed egualmente meritevoli, ma in concreto contrapposti e inconciliabili nella loro assolutezza, sembra essere la cifra prevalente della modernità per tutte le società che in ragione della loro struttura composta sono attraversate da rivendicazioni, esigenze, interessi e bisogni di matrice (culturale, religiosa, tradizionale ma comunque) diversa quando non addirittura opposta» (p. 4).

La necessità di bilanciare *in concreto* una pluralità di valori tradotti in principi giuridici fondamentali non è dettata soltanto dall'esigenza di governare una complessità sociale che i tanti riduzionismi del XX secolo non consentivano di cogliere e di affrontare in modo adeguato, ma corrisponde a un decisivo mutamento di paradigma culturale, che, indotto anche dall'influenza del modello statunitense, ha promosso l'affermazione e lo sviluppo delle grandi democrazie occidentali nate nel secondo dopoguerra.

Come ancora di recente è stato rilevato, le Costituzioni europee entrate in vigore successivamente alla conclusione della seconda guerra mondiale hanno introdotto due novità fondamentali, determinando una discontinuità epocale rispetto al passato: da un lato, il richiamo in esse contenuto ai valori, come «sostegno *esterno* dei singoli ordinamenti», ha inteso condizionare l'esercizio delle stesse funzioni politiche tradizionalmente intese come «sovrane»; dall'altro, l'individuazione e la considerazione dei valori da parte di tali Costituzioni hanno teso a trascendere i confini nazionali, collocandosi in uno spazio europeo e internazionale (G. Silvestri, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 6 s.).

Le democrazie costituzionali contemporanee rifiutano l'assolutizzazione di ogni principio d'autorità declinato in senso soggettivo e presuppongono, piuttosto, la possibilità di garantire la convivenza pacifica dei valori da esse riconosciuti sotto forma di principi attraverso il ragionevole bilanciamento degli stessi nelle situazioni concrete (G. Silvestri, *La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto*, in *Id.*, *Lo Stato senza Principe. Sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*, Giappichelli, Torino 2005, p. 9 ss.). Carattere assoluto ha, pertanto, nei suddetti ordinamenti, proprio un «meta-valore» traducibile, sotto il profilo sostanziale, nell'imperativo del mantenimento del pluralismo dei valori e, sotto il profilo procedurale, nella necessità che il confronto tra gli stessi abbia luogo in modo leale (G. Zagrebelsky, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Einaudi, Torino 1992, p. 11).

Appare evidente, pertanto, alla luce di quanto detto, che il rapporto tra la democrazia costituzionale e il problema della verità si atteggi in modo del tutto peculiare: il sistema democratico non accoglie e non istituzionalizza, infatti, alcuna verità eterna preconstituita (il che non significa ovviamente che una verità di tal genere non possa essere accettata da chi all'interno di tale sistema si trovi a vivere), ma tende, piuttosto, a porre le condizioni più idonee a consentire e ad agevolare la ricerca della verità stessa [P. Häberle, *Diritto e verità* (1995), trad. it., Einaudi, Torino 2000, p. 85]. Se così non fosse, non sarebbe possibile nemmeno immaginare quella pacifica convivenza tra valori e principi diversi su cui si fonda la dinamica del gioco democratico.

È proprio tale aspetto della democrazia che parrebbe trovare espressione nel principio di laicità, il quale, escludendo ogni assolutizzazione dei contenuti oggetto della dialettica democratica, costituisce una condizione essenziale per la salvaguardia dell'i-

dentità delle odierne democrazie pluraliste. Il dibattito sulla laicità, com'è stato notato, tocca il cuore, il «contenuto epistemologico» del pensiero politico moderno, poiché attiene alla dialettica tra religione e politica e a tutte le altre a questa connesse (M.L. Lanzillo, *Oltre la laicità: l'«impazienza della libertà»*, in *Ragion pratica*, 28/2007, p. 44). Il che induce a concludere, sul punto, che, secondo il progetto politico della modernità, non è possibile tutelare in modo pieno la libertà di coscienza e di religione e il valore del pluralismo in tutte le sue declinazioni senza l'affermazione della laicità come attributo indefettibile del principio democratico. Non a caso la Corte costituzionale italiana, nel riconoscere la natura di «principio supremo» della laicità, nella nota sent. n. 203/1989, ha affermato che quest'ultima «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».

Il vero problema è, tuttavia, la crisi del progetto politico moderno, che coinvolge, nel contempo, il principio di laicità e quello democratico. Una crisi riguardante sia l'ordinamento statunitense sia quello italiano e probabilmente tutte le democrazie occidentali contemporanee.

Barsotti e Fiorita colgono bene i segnali di un'inversione di tendenza della giurisprudenza della Corte suprema americana, che potrebbe essere spiegata proprio in base alla necessità di reagire a tale crisi. Il supremo giudice federale, dopo aver, per circa quarant'anni, progressivamente ridimensionato il contenuto delle «*religious clauses*» del primo emendamento, a partire dal 2005 ha mostrato di aprirsi «alla richiesta, proveniente da una consistente fetta della società americana, di supportare una vera e propria riscoperta della religiosità», traducendola nella «riproposizione della religione quale fenomeno da privilegiare rispetto ad altri fenomeni sociali e suscettibile di giustificare deroghe più o meno estese alla legislazione generale» (p. 51). Un atteggiamento che parrebbe aver trovato espressione sia in significativi mutamenti di precedenti indirizzi giurisprudenziali [come, ad esempio, quello relativo all'uso di sostanze stupefacenti indispensabili per la celebrazione di riti religiosi: *Gonzales v. O Centro Espirita Beneficiente União Do Vegetal*, 126 S. Ct. 1211 (2006)], sia in decisioni nelle quali la Corte ha preferito non entrare nel merito delle questioni da affrontare, rilevando, ad esempio, la carenza di legittimazione del ricorrente [come in *Elk Grove School District v. Newdow*, 124 S. Ct. 2301 (2004), riguardante la presunta incompatibilità con le clausole religiose di cui al primo emendamento dell'espressione «*under God*», contenuta nel *Pledge of Allegiance* che i bambini delle scuole americane devono recitare ogni giorno prima dell'inizio delle lezioni].

In Italia, la crisi della laicità in senso lato, traducibile, in un'accezione minimale, come quel «meta-valore» di cui discorre Zagrebelsky, che certo può trovare espressione in forme diverse, ma che non può comunque mancare in una moderna democrazia costituzionale, dipende anche dal processo di progressiva e inesorabile delegittimazione della Costituzione repubblicana al quale si assiste da qualche decennio, un processo che tende a erodere la stessa unità nazionale, vale a dire la coesione politica fondata sul riconoscimento di valori comuni (L. Ventura, *Introduzione. Valori costituzionali ed unità nazionale*, in L. Ventura-P. Nicosia-A. Morelli-R. Caridà, *Stato e sovranità. Profili essenziali*, Giappichelli, Torino 2010, p. 11).

Da una parte, dunque, una crisi, per così dire, globale, coinvolgente, in misura diversa, tutte le democrazie occidentali, e, dall'altra, più specifiche crisi nazionali, condizionate dai peculiari contesti di ciascun Paese. I risultati cui sono giunte le Corti statunitensi e italiane, nel definire i criteri utili ad affrontare i complessi problemi del

pluralismo religioso e culturale, sono sensibilmente diversi (si pensi soltanto al differente tenore della giurisprudenza americana e di quella italiana sull'esposizione dei simboli religiosi in luoghi pubblici). I giudici americani possono certamente disporre delle risorse giuridiche derivanti dalla tradizione del *common law*, che consentono di affrontare con maggiore perizia vicende difficilmente definibili attraverso interventi legislativi di carattere generale, ma l'arretratezza di certe posizioni assunte soprattutto da alcune autorità giudiziarie italiane –ben lontana anche dagli orientamenti giurisprudenziali di Strasburgo– suscita serie preoccupazioni, soprattutto se si considera la chiusura di una buona parte della classe dirigente, poco sensibile alle istanze di giustizia provenienti da una società sempre più multiculturale. Si pensi soltanto al diverso ruolo riconosciuto alla scuola negli Stati Uniti e in Italia, dove tale ambiente, piuttosto che costituire il contesto in cui massima deve risultare la garanzia dei principi di separazione e di neutralità dello Stato, si segnala –rilevano ancora Barsotti e Fiorita– come l'«ambito che si caratterizza per la particolare tenuta di impostazioni assai risalenti» e per «il permanere di vere e proprie incrostazioni confessioniste» (p. 29).

L'analisi dell'esperienza maturata in un Paese che nasce, in un certo senso, multiculturale può risultare preziosa per l'individuazione di strumenti utili a fronteggiare le trasformazioni sociali in atto in Italia e in paesi che presentano marcati elementi di somiglianza con quest'ultima. Strumenti che ovviamente richiedono, poi, di essere adattati ai diversi contesti degli ordinamenti di *civil law* (per quanto possa ancora valere, in una prospettiva non più ormai squisitamente storica, la distinzione tra *civil law* e *common law*). Il contributo degli Autori si mostra apprezzabile, innanzitutto, in tale prospettiva, ma, a ben vedere, l'analisi da essi condotta suggerisce anche qualche risposta ai quesiti suscitati dalla lettura dell'intervento di Weiler dinanzi alla Corte di Strasburgo.

Si può ragionevolmente affermare, al riguardo, che, al di là di ogni questione terminologica e prescindendo pure dalle traduzioni positive, anche molto diverse, del principio generale di separazione tra religione e politica, quest'ultimo rappresenta una premessa epistemologica fondamentale di ogni aggregazione democratica moderna. Si tratta di un assunto certamente in crisi, perché in crisi sono da tempo tutte le categorie culturali e politiche della modernità, ma, in attesa di meglio, si può concludere in termini analoghi a quelli in cui si esprimeva Winston Churchill discorrendo della forma democratica, vale a dire che il regime di separazione, più o meno marcata, tra religione e politica è il peggior modo di strutturare le dinamiche di funzionamento di un sistema democratico, fatta eccezione per tutti gli altri modi che si sono sperimentati finora.

ALESSANDRO MORELLI

BASDEVANT-GAUDEMET, B. (edit.), *L'administration des cultes dans les pays de l'Union Européenne*, Peeters, Leuven-Paris-Dudley, MA., 2008, 278 pp.

La importancia que están adquiriendo los aspectos sociales y políticos de la religión en el mundo contemporáneo explica que cada vez con mayor frecuencia se organicen eventos para el estudio que sus implicaciones tienen en la esfera nacional e internacional. El libro que se comenta se inscribe en este objetivo; recoge las actas de un coloquio organizado en octubre del 2006 por el centro *Droit et Sociétés Religieuses* de la Universidad París Sur y cuyos responsables fueron los profesores Brigitte Basdevant-Gaudemet y Francesco Margiotta-Broglio (este último de la Universidad de Florencia). El volumen se inserta en la colección *Law and Religion Studies* publicada